

Exit Tax: novità per i valori sia in entrata che uscita

**EXIT TAX:
TRASFERIMENTO DI
RESIDENZA FISCALE
DELLE IMPRESE
COMMERCIALI**

Exit Tax

Le norme contenute nel decreto 147/2015 si rivolgono sia trasferimenti in uscita dall'Italia (art. 11) che ai trasferimenti in ingresso (art. 12).

Sono state introdotte al fine di eliminare distorsioni normative nazionali che impedivano la libertà di stabilimento delle imprese.

Exit tax in uscita

Normativa vigente

Art.166 TUIR - ART. 73 TUIR –
ART. 179 TUIR

Integrazione delle norme

Exit tax in uscita

ULTERIORE QUADRO DI RIFERIMENTO

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 Novembre 2011

DM 2 agosto 2013

Circolare ASSONIME n.5 del 2014

DM 2 luglio 2014

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10/07/2014

Exit Tax in uscita

NOVITA'

ESTENSIONE DEL REGIME DELL'EXIT
TAX ANCHE ALLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE INTRA SEE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA PER LE
STABILI ESTERE IN ITALIA

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

Trasferimento all'estero della residenza

«**1.** Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.»

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

Trasferimento all'estero della residenza

- «**2.** I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza , sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione».
- «**2-bis.** Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'art.84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181».

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

Trasferimento all'estero della residenza

- « **2-ter.** Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non da' luogo di per se' all'imposizione dei soci della società trasferita.»

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

Trasferimento all'estero della residenza

- «2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto .

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

Trasferimento all'estero della residenza

- **«2-quinquies.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento.»

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la **perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi**, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato

Exit Tax in uscita

OPZIONE PER LA SOSPENSIONE O LA RATEAZIONE

Da esercitare per l'intera azienda e non per singoli beni

La valutazione dei beni componenti l'azienda va fatta a valore normale (Art.9 TUIR)

La plusvalenza include anche il valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento

Exit Tax in uscita

COMPONENTI POSITIVI ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE

I maggiori e minori valori dei beni merce

I fondi in sospensione di imposta

Gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi ad esercizi precedenti, e non attinenti a cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR

Exit Tax in uscita

NUOVO PERIMETRO SOGGETTIVO

TRASFERIMENTI CHE SONO GENERATI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE (FUSIONI /SCISSIONI/CONFERIMENTI) (NOVITA' PER ELIMINARE AL STORTURA DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE)

TRASFERIMENTI DI STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI IMPRESA ESTERA VERSO ALTRI STATI UE O SSE (INTERPRETAZIONE AUTENTICA)

DM 2 LUGLIO 2014

DM 2 LUGLIO 2014

Contenuto:

- 1) fattispecie che determinano la decadenza della sospensione;
- 2) criteri di determinazione dell'imposta dovuta;
- 3) modalità di versamento.

DM 2 LUGLIO 2014

Art. 1 - opzione per la sospensione o rateizzazione

Co. 1

I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti all'UE e SEE, possono optare per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

DM 2 LUGLIO 2014

Co.2

La sospensione o la rateizzazione di cui al comma 1 *non* possono riguardare:

- a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR;
- b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia

DM 2 LUGLIO 2014

Co.3

Le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza di cui al comma 1, sono determinate in via definitiva alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.

DM 2 LUGLIO 2014

Co.4

Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le eventuali perdite ancora residue, resta ferma l'applicazione dell'art. 166, comma 2-bis, del TUIR.

DM 2 LUGLIO 2014

Co. 5 (2 agosto 2013)

«L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; a tal fine la plusvalenza di cui al comma 1 è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti.»

Co.5 (2 luglio 2014)

«Le opzioni di cui al comma 1 non possono essere esercitate distintamente con riferimento a ciascuno degli elementi ivi indicati.

La plusvalenza complessiva di cui al medesimo comma 1 è riferita a ciascun cespite trasferito in base al rapporto tra il rispettivo maggior valore e la sommatoria di tutti maggiori valori trasferiti.»

DM 2 LUGLIO 2014

Co. 6 (2 agosto 2013)

Le imposte sui redditi oggetto di **sospensione sono versate nell'esercizio in cui si considerano realizzati**, ai sensi delle disposizioni del TUIR, **gli elementi dell'azienda o del complesso aziendale trasferiti**.

Per le partecipazioni diverse da quelle dell'art. 85 del TUIR, **la riscossione avviene, oltre che in sede di cessione, anche nell'esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale. Sull'importo sospeso sono dovute garanzie proporzionali all'importo dell'imposta sospeso.**

Co.6 (2 luglio 2014)

Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono **versate al verificarsi del primo dei seguenti eventi:**

a) per i beni e i diritti ammortizzabili,

indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati, il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi;

b) per le partecipazioni e gli strumenti finanziari

similari alle azioni, diversi da quelle dell'art. 85 del TUIR, nell'esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;

c) per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento,

nell'esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del TUIR. Si considera in ogni caso evento realizzativo ai sensi del presente comma, il decorso di **dieci anni** dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.

DM 2 LUGLIO 2014

Co.7 (agosto 2013)

«...le imposte , anche relative a ciascun cespite, possono essere versate in quote costanti con riferimento all'esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei nove successivi, maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono, inoltre, dovute garanzie proporzionali all'importo dell'imposta sospeso. L'esercizio dell'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.»

Co.7 (luglio 2014)

«Le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione sono versate in 6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.»

DM 2LUGLIO 2014

Co.8 (2 agosto 2013)

«Costituisce ipotesi di decadenza della sospensione e, pertanto, **comporta il versamento dell'imposta residua con riferimento all'esercizio** in cui ha efficacia l'operazione di trasferimento di sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR, di liquidazione o estinzione del soggetto estero nonché di conferimento ovvero di fusione o scissione che comportano il trasferimento dell'azienda ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli sopra richiamati.»

Co.8 (2 luglio 2014)

«Costituiscono ipotesi di decadenza dalla sospensione **o dalla rateizzazione** e comportano il versamento dell'imposta residua **entro il termine previsto per il successivo versamento:**

- A) fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda che comportano il trasferimento dei componenti di cui al comma 1 ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli ivi citati;
- B) l'apertura di una procedura di insolvenza, di liquidazione o l'estinzione dei soggetti di cui al comma 1;
- C) il trasferimento della residenza in Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1;
- D) **la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all'art. 5 del TUIR.»**

DM 2 LUGLIO 2014

Co. 9 (2 agosto 2013)

«...sono individuate le modalita' di esercizio dell'opzione e del versamento rateale, di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione e del rilascio delle stesse, nonche' le modalita' di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un'apposita comunicazione. La richiesta della prestazione di garanzie dovra' comunque tenere conto dell'ammontare delle imposte la cui riscossione e' sospesa, **prevedendo delle soglie di esenzione per importi di modesta entita', e di altri criteri tesi a valutare in modo oggettivo la rischiosita' della posizione del contribuente.** I medesimi provvedimenti possono, altresì, individuare cause di decadenza della sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni relative al monitoraggio annuale delle plusvalenze.»

Co.9 (2 luglio 2014)

«...sono individuate le modalità di esercizio dell'opzione, di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione, del versamento rateale e del rilascio delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un'apposita comunicazione. I medesimi provvedimenti possono, altresì, individuare cause di decadenza della sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle stesse, **nonchè la disciplina applicabile ai trasferimenti di residenza effettuati antecedentemente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.**»

DM 2 LUGLIO 2014

Art. 2 - Applicazione delle convenzioni

«Ai fini dell'applicazione dell'art. 166 del TUIR, nell'ambito del presente decreto il trasferimento della residenza è determinato tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi vigenti tra l'Italia e gli Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo nonché di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove vigenti.»

DM 2 LUGLIO 2014

Art. 3 – Efficacia

«Il presente decreto si applica ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»

DM 2 LUGLIO 2014

- Questione data spostamento residenza
- Perdite fiscali residue
- Entrata in vigore e disposizioni transitorie

DM 2 LUGLIO 2014

Modalità pratiche e condizioni relative all'opzione per la sospensione o rateazione

	SOSPENSIONE	RATEIZZAZIONE
Esercizio dell'opzione	X	X
Monitoraggio	X	
Interessi	X	X
Garanzie	X	X

PROVVEDIMENTO
AdE 10 LUGLIO 2014
n. 92134
Come si esercita
l'opzione

PROVVEDIMENTO AdE 10 LUGLIO 2014/92134

- Obbligo di tenuta e conservazione della documentazione
- Monitoraggio in caso di sospensione
- Rateazione e pagamenti
- Garanzie

PROVVEDIMENTO AdE 10 LUGLIO 2014/92134

OBBLIGO DI TENUTA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014, sono tenuti in ogni caso a predisporre e conservare su supporto informatico le seguenti informazioni:

- a) l'inventario analitico dei componenti dell'azienda;
- b) L'ammontare della plusvalenza complessiva;
- c) l'ammontare complessivo della plusvalenza unitaria nonché della relativa imposta sospesa e/o rateizzata;

(continua)

PROVVEDIMENTO AdE 10 LUGLIO 2014/92134

- d) Il valore normale riguardante le plusvalenze e le minusvalenze di ciascun bene ;
- e) l'illustrazione delle concrete modalità di determinazione del valore normale di cui alla precedente lettera d);
- f) in caso di opzione per la sospensione, il piano di ammortamento o la durata residua di beni e diritti;
- g) lo Stato di destinazione, l'indirizzo della sede legale estera e, se diverso, l'indirizzo valido al fine della notifica degli atti.

La documentazione inoltre deve essere aggiornata in ogni caso e la modifica apportata come da precedenti punti deve essere comunicata entro 30 giorni dalla variazione mediante gli originari modelli anagrafici.

PROVVEDIMENTO AdE 10 LUGLIO 2014/92134

MONITORAGGIO IN CASO DI SOSPENSIONE

«Per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la sospensione di cui all'articolo 1 il contribuente presenta annualmente la dichiarazione dei redditi limitatamente ai quadri inerenti all'indicazione della plusvalenza complessiva di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, con indicazione dell'importo della plusvalenza ancora sospesa, dell'ammontare dell'imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio.»



Va specificato comunque che la dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l'ammontare dell'exit tax sospesa.

PROVVEDIMENTO AdE 10 LUGLIO 2014/92134

RATEAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento della prima rata di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto 4 va effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.

Gli altri pagamenti dovuti ai sensi dei commi 6 e 7 del citato articolo, unitamente ai relativi interessi, sono versati negli anni successivi, entro il medesimo termine.

Le restanti rate, nonché le restanti somme dovute ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del decreto, aumentate dei relativi interessi, sono versate, negli anni successivi, entro il medesimo giorno

PROVVEDIMENTO AdE 10 LUGLIO 2014/92134

GARANZIE

- Solo in caso di grave e concreto pericolo per la riscossione
- Garanzia più PN ultimo bilancio pari all'imposta dovuta
- Garanzia può essere rappresentata da fidejussione bancaria, polizza assicurativa, ipoteca su immobili o su altri beni o diritti

PROVVEDIMENTO AdE 10 LUGLIO 2014/92134

- Garanzia non dovuta se non ci sono perdite negli ultimi tre bilanci e patrimonio netto è almeno pari a 120% dell'importo dell'imposta sospesa o rateizzata
- Decadenza della sospensione o rateazione in caso di: mancata presentazione o rinnovo della garanzia, mancata presentazione delle dichiarazioni di "monitoraggio", mancata tenuta della documentazione obbligatoria o mancata risposta ai questionari dell'AdE, mancata comunicazione variazione indirizzo sede legale estera, mancato pagamento di una rata

ANALISI PRINCIPI CORTE DI GIUSTIZIA UE

ANALISI DEI PRINCIPI CORTE DI GIUSTIZIA UE

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN TEMA DI MOBILITA' SOCIETARIA ED EXIT TAX

In virtù del c.d. principio di territorialità uno stato può legittimamente individuare come presupposto d'imposta una fattispecie che presenta un ragionevole collegamento con il suo territorio. Corte di Giustizia, sentenza 15 Maggio 1997, causa **C-250/97**, *Futura participation*.

L'exit tax applicata alle persone fisiche. La tassazione delle plusvalenze maturate al momento della perdita della residenza fiscale anziché al momento del realizzo determina la violazione del principio di libertà di stabilimento ex:art43 del Trattato Cee. Corte di Giustizia, sentenza dell' 11 Marzo 2004, causa **C-9/02**, *De Lasteyrie du Saillant*.

Lo Stato d'entrata deve tenere conto dell' eventuale riduzione di valore del bene trasferito che può intervenire tra la data della perdita della residenza fiscale e la cessione dello stesso. Corte di Giustizia, sentenza del 7 settembre 2006, causa **C-470/04**, *N*.


ANALISI DEI PRINCIPI CORTE DI GIUSTIZIA UE

In mancanza di un'armonizzazione dei diritti societari nazionali a livello comunitario, uno Stato membro, che attribuisce, in base al proprio ordinamento giuridico, ad una società personalità giuridica, ha anche il potere di sottrarre, secondo i propri criteri, alla medesima società la personalità giuridica conferitagli. Corte di Giustizia, sentenza del 16 Dicembre 2008, causa **C-210/06 Cartesio**.

Sul tema della mobilità societaria. Corte di Giustizia sentenza del 12 Luglio 2012, causa **C-378/10, VALE**.

Non costituisce ostacolo alla libertà di trasferimento l'applicazione da parte dello Stato di uscita dell'exit tax sulle plusvalenze latenti degli attivi trasferiti. Tuttavia la riscossione immediata dell'exit tax viola il principio di proporzionalità e, pertanto, deve essere differita al momento del realizzo (tax deferral). Corte di Giustizia, sentenza del 29 Novembre 2011, causa **C-371/10, National Grid Indus**, nello stesso senso con specificazioni **C-64/11; C-301/11, C-38/10; C-301/11**

EXIT TAX



EXIT TAX

COSA
SUCCEDA




REALIZZAZIONE IMPOSTA
IMMEDIATA PLUSVALENZA

UE+SEE+
W.L.




OPZIONE:
TAX DEFERRAL = SOSPENSIONE
RATEAZIONE

EXIT TAX



EXIT TAX



RATEAZIONE

RATEAZIONE
RICHIESTA NELL'
ULTIMA
DICHIARAZIONE



-PAGAMENTO 6 RATE
-GARANZIA

Exit tax in ingresso

Normativa introdotta

Art.166-bis TUIR

Valore normale per
le white list

Exit tax in ingresso

L'art. 12 del D. Lgs. introduce il nuovo art. 166-bis nel TUIR con lo scopo di determinare i valori in ingresso in caso di trasferimento di residenza fiscale dall'estero in Italia differenziando il trattamento in funzione dello stato di provenienza

Exit tax in ingresso

[Art. 12 D.Lgs. 147/2015](#)

Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 166 e' aggiunto il seguente: «Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato). - 1. I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attivita' e delle passivita' il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9.»

Exit tax in ingresso

«**2.** Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.»

Exit tax in ingresso

«**3.** Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.»

«**2.** Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Exit tax in ingresso

I soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da **Stati o territori** che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, devono assumere quale **valore fiscale** delle attività e delle passività, il **valore normale** delle stesse.

Exit tax in ingresso

Ai sensi del **comma 2**, a meno di un **accordo sul valore normale** (stipulato in base all'articolo 31-ter DPR 600/1972, introdotto dall'articolo 1 D.Lgs. 147/2015), il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al **minore tra il costo di acquisto**, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Per la determinazione del valore normale resta fermo che si applichi l'articolo 9 del TUIR.

Exit tax in ingresso

Le modalità di segnalazione dei valori saranno oggetto di apposito Provvedimento Ministeriale.

L'entrata in vigore è dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2015)

Exit tax in ingresso

PROBEMI APERTI:

- a) «Dies a quo» della residenza Italiana e della perdita di residenza estera (il caso Lux);
- b) La decorrenza del possesso dei beni (pex, plusvalenze rateizzabili)
- c) Perdite fiscali pregresse.

Le slides sono pubblicate sul sito

[studiosstefanutto.it/
documenti/articoli](http://studiosstefanutto.it/documenti/articoli)

Grazie per l'attenzione

dott.ssa Tania Stefanutto

